

## DECRETO LEGISLATIVO 18/2023

### Chiarimenti circa la recente norma che regola il controllo delle acque destinate al consumo umano.

Il 21 marzo 2023 è entrato in vigore il nuovo Decreto Legislativo n. 18/23 che disciplina il controllo delle acque destinate al consumo umano.

Fra le innovazioni della norma vi è quella di eseguire la valutazione e gestione del rischio nelle reti idriche interne degli edifici, obbligatoria dal 2029 solo per gli edifici cosiddetti prioritari.

Come già definito nella precedente norma di settore,

la responsabilità del mantenimento dei requisiti di potabilità dell'acqua è del gestore dell'acquedotto fino al punto di consegna (contatore), mentre dal contatore fino al rubinetto è a carico dell'utente e/o dell'amministratore dell'edificio.

Il nuovo decreto introduce la figura del GIDI, il Gestore Idrico della Distribuzione Interna, ovvero il proprietario, il titolare, l'amministratore, che viene indicato come responsabile del sistema idrico di distribuzione interno agli edifici pubblici e privati dal contatore al rubinetto.

Il GIDI ha l'obbligo di valutare e gestire eventuali rischi che si possono manifestare nel sistema di distribuzione idrica interno, in conformità all'art. 9 del citato decreto.

Domande frequenti da parte degli amministratori di condominio e di proprietari di unità abitative sono:

#### **Quali sono gli edifici dove il GIDI deve effettuare la valutazione e la gestione del rischio?**

Il Decreto legislativo n.18/23, all'allegato VIII riporta l'elenco degli edifici prioritari, qui di seguito sintetizzato, dove sarà obbligatoria la valutazione e gestione del rischio:

Edifici classe A - Strutture sanitarie, di riabilitazione, ambulatoriali e odontoiatriche

Edifici classe B - Strutture ricettive, alberghiere, istituti penitenziari, navi, stazioni, aeroporti

Edifici classe C - Ristorazione pubblica e collettiva, incluse mense aziendali e scolastiche

Edifici classe D - Caserme, istituti penitenziari, istituti di istruzione dotati di strutture sportive, campeggi, palestre e centri sportivi, fitness e benessere (SPA e wellness), stabilimenti balneari

#### **I condomini devono effettuare la valutazione e gestione del rischio?**

Le strutture abitative, come anche gli uffici, gli istituti di istruzione e le attività commerciali sono edifici non prioritari di classe E.

Per questi edifici la valutazione e gestione del rischio non è obbligatoria, salvo la verifica della presenza di Piombo, se si valuta che questo metallo possa essere presente nelle tubazioni idriche interne (con obbligo dal 2029 come per tutti gli edifici prioritari e non prioritari).

Tuttavia nei grandi edifici, o nelle strutture dove sono presenti impianti complessi e/o particolarmente estesi e anche negli ambienti di vita o di lavoro dove vi è presenza di soggetti vulnerabili, i GIDI dovranno valutare se occorre predisporre un piano minimo di manutenzione e di controllo sulla esposizione a Legionella e Legionella pneumophila.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Milano

Città Metropolitana